

---

# *Custodiamo la nostra Storia*

## **Art. 1.**

### **(Finalità, oggetto e scopo della legge)**

1. La Repubblica riconosce, agli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, il valore sociale dell'Associazionismo e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e sussidiarietà; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge, in aggiunta a quanto stabilito dalla L. 383 del 7 dicembre del 2000, dalla legge n. 167 del 27.09.2007 di ratifica della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, dalla L. n. 19 del 19.02.2007 di ratifica della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'Associazionismo di promozione, tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale dello Stato. Stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

3. Gli scopi della presente legge sono di:

- Salvaguardare il Patrimonio Culturale Immateriale;
- Assicurare il rispetto del Patrimonio Culturale Immateriale da parte delle comunità, degli individui interessati e dei gruppi;
- Assicurare che il Patrimonio Culturale Immateriale sia valorizzato, apprezzato e promosso, suscitando la consapevolezza a livello locale, regionale e nazionale;

## **Art. 2.**

### **(Associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale)**

1. Sono considerate associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale tutte le associazioni riconosciute e non riconosciute, le Pro Loco, compresi i loro coordinamenti, costituite al fine di svolgere attività senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati per conseguire prevalentemente i seguenti obiettivi:

- a) custodire la storia delle proprie comunità con particolare attenzione a tutte quelle particolarità che la caratterizzano negli usi e costumi, nel linguaggio, nelle attività umane, nelle tradizioni scritte e non scritte;
- b) tutelare e sviluppare la memoria storica, di fonti ed eventi di valenza locale, con particolare risalto ed enfasi alla facilitazione del dialogo intergenerazionale ed interculturale, pari opportunità – diffusione di buone pratiche di genere;
- c) ricercare, salvaguardare, promuovere e trasmettere le conoscenze, le tipicità, l'artigianato tradizionale, per la valorizzazione di forme espressive, saperi tecnici e naturalistici appartenenti alle comunità locali;
- d) svolgere una fattiva opera per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico-monumentale, ambientale e folkloristico dell'artigianato e dei vecchi mestieri;
- e) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative quali: visite, escursioni, ricerche, convegni, spettacoli, festeggiamenti, sagre, mostre, laboratori artigianali, mani-

festazioni rievocative ed enogastronomiche;

f) promuovere azioni di solidarietà sociale, percorsi di educazione e di sensibilizzazione dei giovani, delle istituzioni scolastiche e universitarie, volte al recupero ambientale, al restauro e ed alla gestione di monumenti, al restauro dei macchinari, degli attrezzi e degli utensili dei vecchi mestieri, che servano alla salvaguardia, conoscenza e tutela della cultura locale;

g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, per i giovani, per le famiglie e per i diversamente abili; progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori; iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione; organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici;

h) valorizzare il grande ruolo sociale del turismo, nello spirito della sussidiarietà sancito dal nuovo ordinamento statale, si riconosce alle associazioni di cui all'Art.1 della presente legge il ruolo di soggetto operante sul territorio nazionale in convenzione con gli Enti e le Istituzioni statali, regionali e locali.;

i) consentire l'apertura al pubblico di musei prevalentemente orientati alla salvaguardia delle tradizioni e della cultura locale;

j) svolgere opera fattiva nel campo della tutela delle minoranze linguistiche.

### **Art. 3.**

#### **(Requisiti delle Associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale)**

1. I soggetti di cui all'Art.2 sono a tutti gli effetti giuridici Associazioni di Promozione Sociale e quindi oltre ai requisiti indispensabili per tale riconoscimento devono disporre di:

- a) Capillare presenza, diretta oppure tramite organismo rappresentativo, in tutte le Regioni Italiane;
- b) Addetti adeguatamente preparati per raggiungere gli obiettivi prefissati nell'articolo precedente della presente legge;
- c) adeguata struttura organizzativa e radicamento sul territorio;
- d) rapporto organico con l'Ente Pubblico locale di riferimento;
- e) un coordinamento composto da articolazione nazionale, regionale, provinciale, in grado di svolgere e supportare funzioni di rete e di sistema rappresentativo e organizzativo adeguato;
- f) anzianità operativa documentabile da almeno 5 anni.

2. Con apposito regolamento attuativo verranno definite le modalità per il riconoscimento formale di tale status nonché i contenuti, le materie e le modalità di formazione degli addetti delle Associazioni coinvolte.

### **Art. 4.**

#### **(Atto costitutivo e statuto, Gestione dei Musei locali, risorse economiche, donazioni ed eredità, rappresentanza)**

1. Le associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale si conformano puntualmente alle specifiche indicazioni contenute nella Legge 7 dicembre 2000, n. 383 recante "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale", e successive modificazioni e/o integrazioni, in materia di:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) risorse economiche;
- c) donazioni ed eredità;
- d) rappresentanza;

- e) iscrizione nei registri nazionali, regionali e provinciali;
- f) ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni.

#### **Art. 5.**

##### **(Disciplina comune con le associazioni di promozione sociale)**

1. Le associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale si conformano puntualmente alle specifiche indicazioni contenute nella Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, e successive modificazioni e/o integrazioni, in materia di:

- a) prestazioni degli associati;
- b) flessibilità nell’orario di lavoro;
- c) prestazioni in favore dei familiari degli associati e imposta sugli intrattenimenti;
- d) erogazioni liberali;
- e) tributi locali;
- f) accesso al credito agevolato e privilegi;
- g) messaggi di utilità sociale;
- h) diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi;
- i) tutela degli interessi sociali e collettivi;
- j) accesso al fondo sociale europeo;
- k) strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche;
- l) strutture per lo svolgimento delle attività sociali.

#### **Art. 6.**

##### **(Trattamento fiscale)**

1. Alle Associazioni di Promozione, tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale, regolarmente iscritte, è riservato il trattamento tributario più favorevole, per attività assimilabili, fra quelli vigenti per le varie tipologie di Associazioni di Promozione Sociale;

2. Le Associazioni di Promozione, tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale sono considerate ai fini fiscali quali enti non commerciali e non sono soggetti a perdere tale qualifica.

#### **Art. 7.**

##### **(Norme regionali e delle province autonome)**

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell’Associazionismo di promozione, tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.

Ciascuna Regione:

- a) adotterà i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale presente sul suo territorio;
- b) individuerà e definirà i vari elementi del Patrimonio Culturale Immateriale presente sul suo territorio, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti.

#### **Art. 8.**

##### **(Inventari)**

Al fine di provvedere all’individuazione in vista della salvaguardia, ciascuna Regione compilerà, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del Patrimonio Culturale Immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari saranno regolarmente aggiornati.

---

## **Art. 9.**

### **( Misure di salvaguardia )**

Per garantire la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale presente sul suo territorio, ciascuna Regione in applicazione dell'art. 15 della Convenzione UNESCO del 17 ottobre 2003, sulla partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui favorirà:

- a) una politica generale volta a promuovere la funzione del Patrimonio Culturale Immateriale nella società e a integrare la salvaguardia di questo patrimonio nei programmi di pianificazione;
- b) la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale presente sul suo territorio;
- c) la promozione di studi scientifici, tecnici e artistici, come pure di metodi di ricerca, in vista di una salvaguardia efficace del Patrimonio Culturale Immateriale, in particolare del Patrimonio Culturale Immateriale in pericolo;
- d) l'adozione di misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie volte a:
  - favorire il potenziamento delle Pro Loco e dei relativi coordinamenti per la gestione del Patrimonio Culturale Immateriale e la sua divulgazione nell'ambito di spazi designati alla sua rappresentazione o alla sua espressione;
  - garantire l'accesso al Patrimonio Culturale Immateriale, pur rispettando le prassi consuetudinarie che disciplinano l'accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio;
  - creare presso le sedi funzionali della associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale idonei centri di documentazione facilitando l'accesso agli stessi.

## **Art. 10.**

### **( Convenzioni )**

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni e le Pro Loco, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7 L. 383/2000, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. Le associazioni e le Pro Loco che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Per quanto compatibili sono applicabili i meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive adottate per le associazioni di promozione sociale e la relativa disciplina dei controlli.

5. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

## **Art. 11.**

### **( Fondo per l'Associazione e copertura finanziaria )**

Le Associazioni di Promozione, tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale si conformano puntualmente alle specifiche indicazioni contenute negli artt. 13 e 33 di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", e successive modificazioni e/o integrazioni.

# Legislatura 16° - Disegno di legge N. 913

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Riconoscimento e finalità)*

1. Lo Stato riconosce, promuove e valorizza, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione sociale, culturale e turistica del Paese, le associazioni pro loco che, come associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico, hanno finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località su cui insistono, sia comuni che frazioni.

2. Può assumere la denominazione di «associazione pro loco», l'associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:

a) costituzione con atto **scritto registrato**;

b) statuto che consente l'iscrizione a tutti i cittadini del comune nel quale ha sede l'associazione, prevede le finalità di cui al comma 1, la democraticità degli organi sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e la pubblicità della gestione e stabilisce che in caso di scioglimento i beni sono devoluti al comune medesimo;

c) svolgimento dell'attività in un comune nel quale non opera un'altra associazione **pro loco iscritta nel registro di cui al successivo art. 4**, per la quale concorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b). Qualora in un comune insistano più località o frazioni fortemente caratterizzate e distinte, possono esistere ed essere iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 4 anche più associazioni pro loco dello stesso comune.

### Art. 2.

#### *(Compiti e obiettivi)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, le associazioni pro loco, autonomamente o in collaborazione con enti e con associazioni pubblici e privati:

a) promuovono la cultura dell'informazione e dell'accoglienza dei turisti, organizzano iniziative utili allo sviluppo delle attrattive locali mirate all'incremento del turismo e operano per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;

b) contribuiscono al miglioramento della qualità della vita delle località nelle quali operano;

c) sviluppano attività di carattere sociale e di volontariato;

d) promuovono lo sviluppo e l'uso delle nuove tecnologie e del telelavoro;

e) **possono ricevere donazioni ed eredità**;

f) **possono gestire musei locali**;

g) partecipano alla programmazione e alla gestione delle politiche che interessano gli ambiti di attività di cui alle lettere a), b), c) e d), a livello nazionale, regionale e provinciale.

### Art. 3.

#### *(Unione nazionale pro loco d'Italia.*

#### *Riconoscimento, compiti e obiettivi)*

1. Lo Stato riconosce l'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI), nelle sue articolazioni a livello nazionale, regionale e provinciale, sia come organismo di rappresentanza, di tutela, di informazione, di consulenza, di controllo e di assistenza tecnico-amministrativa delle associazioni pro loco sia quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione e alla valorizzazione sociale, culturale e turistica del Paese.

2. L'UNPLI è costituita con atto pubblico; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità, anche tramite l'edizione di pubblicazioni e di periodici.

3. Lo statuto dell'UNPLI deve consentire l'iscrizione a tutte le associazioni pro loco per le quali concorrono le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedere le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, la democraticità degli organi sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e la pubblicità della gestione e stabilire che in caso di scioglimento dell'UNPLI i beni sono devoluti allo



Stato. Secondo quanto stabilito dalle norme che regolano le Associazioni di Promozione sociale (legge 383/2000).

4. L'UNPLI rappresenta le associazioni pro loco nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici e privati, tutela i diritti e gli interessi delle associazioni pro loco e ne cura l'osservanza dei doveri, controllando la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione nel registro nazionale previsto dall'articolo 4.

**Art. 4.**

***(Registro nazionale delle associazioni pro loco)***

1. Per favorire il perseguimento delle finalità e dei compiti di cui agli articoli 1 e 2 è istituito il registro nazionale delle associazioni pro loco, di seguito denominato «registro».

2. Le modalità di tenuta del registro, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale dell'UNPLI, che è trasmessa al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. L'iscrizione nel registro costituisce condizione necessaria per l'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge e per l'ottenimento di contributi pubblici di qualsiasi natura.

**Art. 5.**

***(Trattamento giuridico e fiscale delle associazioni pro loco e dell'UNPLI)***

1. All'UNPLI, comprese le sue articolazioni regionali e provinciali, e alle associazioni pro loco iscritte nel registro si applicano le seguenti disposizioni:

a) la disciplina generale e fiscale nonché le agevolazioni previste dalla legge 7 dicembre 2000, n.383;

b) la non imponibilità ai fini delle imposte sul reddito e delle imposte indirette, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, comunque non superiore a 75.000 euro:

1) dei proventi realizzati dalle associazioni pro loco nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali;

2) dei proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 143, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

c) la mancata concorrenza alla formazione del reddito, analogamente a quanto avviene per le associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro, dei compensi erogati singolarmente a propri soci o collaboratori per attività connesse agli scopi istituzionali. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio del comune di competenza.

Sull'eventuale quota delle indennità, dei rimborsi forfettari di spese, dei premi e dei compensi eccedente l'importo di 10.000 euro annui, comunque non soggetta a imposizione, i soggetti erogatori devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta alla fonte nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale ritenuta è operata a titolo d'imposta per la parte imponibile dei redditi in oggetto, calcolata al netto dei primi 10.000 euro esclusi dalla formazione del reddito, non superiore a 40.000 euro, e a titolo di acconto per la parte dei redditi eccedente tale importo;

d) l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle loro attività nonché dall'imposta sulle trascrizioni per ogni trasferimento a loro beneficio;

e) l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti per le attività svolte occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; l'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.

2. Gli obblighi in materia di scritture contabili da adottare, in caso di mancata opzione per il regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni degli articoli 2216 e 2217 del codice civile, e sia adeguatamente rappresentata in un apposito documento

finale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione pro loco, distinguendo le attività direttamente connesse con i fini statutari da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione.

**Art. 6.**

**(Commissione permanente)**

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione permanente, presieduta da un rappresentante del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dei Ministeri competenti e dell'UNPLI, avente il compito di monitorare lo stato di attuazione della presente legge al fine di formulare pareri e di avanzare proposte in merito ad eventuali modifiche alle disposizioni della medesima legge.

Le pro loco e l'UNPLI sono considerate ai fini fiscali quali enti non commerciali e non sono soggetti a perdere tale qualifica.

**Art. 7.**

**(Finanziamento dell'UNPLI)**

1. Lo Stato prevede la concessione di un contributo finanziario annuale all'UNPLI.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nei limiti di un apposito stanziamento previsto nel bilancio dello Stato, per la tenuta del registro e per l'attività istituzionale svolta dall'UNPLI secondo un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle associazioni pro loco, migliorandone le capacità organizzative e operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e provinciali nonché con i programmi dell'Unione europea.

**Art. 8.**

**(Norma transitoria)**

1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 4 ed esclusivamente per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UNPLI e le associazioni pro loco ad essa associate usufruiscono del trattamento giuridico e fiscale di cui all'articolo 5.

**Art. 9.**

**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**Art. 10**

**(Convenzioni)**

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni e le Pro Loco, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7 L. 383/2000, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. Le associazioni e le Pro Loco che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Per quanto compatibili sono applicabili i meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive adottate per le associazioni di promozione sociale e la relativa disciplina dei controlli.

5. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.